

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Paesi Bassi) il 5 dicembre 2017 — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam / Minister van Buitenlandse Zaken

(Causa C-680/17)

(2018/C 063/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht

Parti

Ricorrenti: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam

Resistente: Minister van Buitenlandse Zaken

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti⁽¹⁾ osti a che una persona di riferimento, in quanto interessata dalla domanda di visto dei ricorrenti, disponga della possibilità di proporre, in nome proprio, opposizione e ricorso avverso il diniego di detto visto.
- 2) Se la rappresentanza, come prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del codice dei visti, debba essere interpretata nel senso che la responsabilità continua ad incombere (anche) sullo Stato rappresentato o nel senso che detta responsabilità viene totalmente trasferita allo Stato rappresentante, cosicché lo Stato rappresentato stesso perde la competenza.
- 3) Nel caso in cui l'articolo 8, paragrafo 4, parte iniziale e lettera d), del codice dei visti consenta entrambe le forme di rappresentanza di cui alla seconda questione, quale Stato membro debba essere considerato come lo Stato membro che ha adottato la decisione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del codice dei visti.
- 4) Se un'interpretazione degli articoli 8, paragrafo 4, e 32, paragrafo 3, del codice dei visti, secondo la quale i richiedenti un visto possono presentare il ricorso avverso il rigetto delle loro domande unicamente dinanzi ad un'autorità amministrativa o giurisdizionale dello Stato membro rappresentante e non nello Stato membro rappresentato per il quale il visto è stato richiesto, sia compatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi dell'articolo 47 della Carta. Se, ai fini della risposta a tale questione, sia rilevante che il ricorso offerto garantisca che il richiedente abbia il diritto di essere sentito, che egli abbia il diritto di procedere nella lingua di uno degli Stati membri, che il livello dei contributi o diritti di cancelleria per le procedure di opposizione e ricorso non sia sproporzionato per il richiedente e che esista la possibilità di patrocinio gratuito. Se, in considerazione del margine di discrezionalità di cui lo Stato membro dispone in materia di visti, ai fini della risposta a tale questione sia rilevante se un giudice svizzero abbia una conoscenza sufficiente della situazione dei Paesi Bassi per poter offrire una tutela giurisdizionale effettiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) l'11 dicembre 2017 — Pillar Securitisation Sàrl / Hildur Arnadottir

(Causa C-694/17)

(2018/C 063/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Pillar Securitisation Sàrl

Resistente: Hildur Arnadottir

Questione pregiudiziale

Se, nel contesto di un contratto di credito che, in considerazione dell'importo totale del credito, non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, una persona possa essere considerata «consumatore» ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in assenza di disposizioni nazionali di attuazione della citata direttiva in settori che non rientrano nell'ambito di applicazione, atteso che il contratto è stato concluso per un uso che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale.

⁽¹⁾ GU L 133, pag. 66.

Impugnazione proposta il 3 gennaio 2018 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2017, causa T-26/16, Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-6/18 P)

(2018/C 063/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte accolga la sua impugnazione, annulli l'impugnata sentenza del Tribunale dell'UE del 25 ottobre 2017, causa T-26/16, nella parte in cui viene respinto il suo ricorso, dia seguito al ricorso della Repubblica ellenica del 22 gennaio 2016, annulli la decisione della Commissione europea 2015/2098, del 13 novembre 2015⁽¹⁾, nei punti in cui vengono imposte alla Repubblica ellenica, in esito alle verifiche IR/2009/004/GR e IR/2009/0017/GR, rettifiche finanziarie una tantum e a forfait — per ritardi nella procedura di recupero, per non aver fornito dati e, in generale, per carenze nelle procedure di gestione dei debiti — per un importo complessivo di EUR 11 534 827,97 e condanni la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce 2 motivi.

Il primo motivo, relativo alla parte della decisione della Commissione nella quale viene imposta alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria forfettaria, verte su un errore di interpretazione e di applicazione, da parte del Tribunale, degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento 1290/2005⁽²⁾, su un errore di diritto, quanto all'applicazione delle linee guida del documento 5330/1997 della Commissione per l'imposizione di rettifiche forfettarie nelle circostanze di cui al paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento 1290/2005, su una violazione del principio della certezza del diritto nonché su un'insufficiente motivazione della sentenza impugnata.